CAMERA DEI DEPUTATI N. 2562

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

KELANY, FILINI, BIGNAMI, LANCELLOTTA, MORGANTE, DI GIUSEPPE

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso

Presentata il 5 agosto 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di contrastare due fenomeni: da un lato, la radicalizzazione religiosa e l'odio di matrice religiosa che crescono a causa di contesti non regolati compiutamente dalla legislazione vigente e, dall'altro lato, i cosiddetti « reati di matrice culturale », che trovano terreno fertile nei contesti sopra esposti.

È ben noto che il terrorismo jihadista rappresenta un'emergenza globale e che anche l'Europa ha dovuto affrontare momenti di difficile confronto con una realtà composita e difficile da arginare. Il rapporto dell'Europol sul terrorismo in Europa evidenzia che il terrorismo di matrice islamica rappresenta una gravissima minaccia. Nella non più procrastinabile lotta al terrorismo occorre essere fermi e solerti e contestualmente pronti a leggere le devianze che portano alla proliferazione del fenomeno.

Si guarda con favore allo sforzo compiuto in tal senso dalla Francia che, con un percorso serio e partecipato, ha approvato una legge contro il separatismo religioso, volta a prevenire, con azioni da realizzare in vari e ampi settori della società, la diffusione dell'integralismo islamico, che costituisce innegabilmente l'*humus* del terrorismo islamista. Pertanto, ispirandosi a questa esperienza e auspicando una sempre più stretta collaborazione con la Francia su tali tematiche, si intende riprendere alcuni princìpi importanti, già tradotti in norme positive nell'ordinamento francese e, in quanto compatibili con il nostro ordinamento, tradurli in disposizioni di legge necessarie alla lotta contro ogni fondamentalismo religioso.

Anche il Belgio, peraltro, come la Francia, ha introdotto il divieto di utilizzazione di indumenti o di altri strumenti atti a nascondere l'identità delle persone in qualunque luogo pubblico, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza nazionale. Le norme in questione sono state impugnate anche dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che non le ha mai ritenute illegittime né lesive dei diritti di libera manifestazione della propria religione.

La Corte medesima si è espressa su numerose disposizioni simili a quelle introdotte in Francia e in Belgio, ribadendo sempre che il principio di cosiddetta « armonia sociale » è giustificativo di restrizioni al diritto di manifestare la propria religione. In particolare, nella sentenza n. 37798/13 dell'11 luglio 2017 (Belkacemi e Oussar contro Belgio), la seconda sezione della Corte ha ritenuto che gli Stati membri sono liberi di decidere se vietare o meno il velo integrale come indumento di travisamento della persona, al fine di tutelare il concetto essenziale del « vivere insieme ». Il divieto in questione, secondo la Corte, non si pone, infatti, in contrasto con l'esercizio del diritto alla vita privata né con il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

È evidente che la necessità di garantire la sicurezza dei cittadini passi anche da una normativa che tenga conto di come spesso tali usanze siano solo apparentemente segni religiosi, per poi essere, in realtà, modalità per sfuggire alle regole della società civile.

Ebbene, il separatismo religioso si sostanzia nella costituzione di una controsocietà, che si manifesta con la creazione di enclavi sociali e culturali totalmente avulse dal contesto ordinamentale e sociale e che si estrinsecano in pratiche specifiche che mascherano l'insegnamento di princìpi discordanti da quelli costituzionali e da quelli previsti dalle leggi della Repubblica italiana.

La creazione di questi circuiti separati è il primo passo di un cammino il cui traguardo è affermare il pieno controllo della società attraverso alcune tappe che prevedono il rigetto della libertà di espressione, della libera coscienza, del diritto alla libertà di pensiero e finanche del diritto alla blasfemia.

Il contrasto del fondamentalismo religioso e in particolare del fondamentalismo islamico sviluppato dai Fratelli musulmani, dai salafiti e dai wahabiti, che stanno perseguendo un progetto politico-religioso, cosciente e teorizzato, diventa necessario ai fini della tutela dei valori della Costituzione. Il problema è l'indottrinamento, la negazione dei princìpi dell'ordinamento nazionale, quali l'eguaglianza tra gli uomini e le donne e la dignità umana; si tratta, dunque, di un'ideologia che afferma che le proprie leggi sono superiori a quelle dell'ordinamento statale. Nel fenomeno dell'islamismo radicale si rinviene una volontà rivendicata, ben progettata e un'organizzazione metodicamente volta a contravvenire alle leggi della Repubblica, a creare un ordine parallelo e a costruire altri valori, nonché a sviluppare una diversa organizzazione della società, in un primo momento separatista, con l'obiettivo finale di prenderne il controllo completo.

Date queste premesse e presa contezza del problema, occorre reagire.

Ebbene, la presente proposta di legge mira a garantire il rispetto delle leggi e dei princìpi costituzionali della Repubblica italiana negli ambiti esposti a rischio dal fondamentalismo e separatismo religioso.

Non si può, infatti, escludere che le confessioni religiose che non abbiano stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, possano organizzarsi secondo regole non trasparenti, anche con il rischio di propagandare ai propri fedeli idee contrarie all'ordine pubblico e pericolose per la pubblica sicurezza.

Allo stesso tempo, per ragioni di equità e di eguaglianza appare opportuno che le medesime norme per la chiarezza e la trasparenza dei finanziamenti imposte a tutte le confessioni riconosciute attraverso intese con lo Stato italiano, vengano previste anche per le confessioni che non abbiano sottoscritto tali intese, in modo particolare ove tali finanziamenti siano provenienti dall'estero.

Per quanto concerne gli aspetti penalistici del fenomeno, si ritiene necessario introdurre nuove fattispecie di reato che puniscano condotte spesso prodromiche ad altri e più gravi reati già previsti dall'ordinamento, al fine di estendere la tutela ai soggetti più fragili, spesso soggiogati da coloro che, facendosi forti di precetti culturali o religiosi, calpestano i più basilari diritti umani.

L'articolo 1 reca disposizioni in merito al finanziamento e alla realizzazione di edifici di culto e attrezzature religiose, al fine di rendere chiara e trasparente la provenienza delle risorse finanziarie e di evitare che le stesse siano fornite da persone fisiche o giuridiche con finalità contrarie all'ordinamento dello Stato o che possano turbare l'ordine pubblico.

L'articolo 2 introduce l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti provenienti dall'estero, da segnalare al Ministero dell'interno.

L'articolo 3 dispone l'aumento delle pene previste dall'articolo 558-*bis* del codice penale per il reato di induzione al matrimonio mediante inganno, al fine di contrastare al meglio il fenomeno dei matrimoni combinati, che spesso ledono i diritti di persone minorenni o comunque molto fragili. Si intende dunque punire con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque, con violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, costringe altri a contrarre matrimonio, anche in un Paese estero. Contestualmente, si incrementa l'aumento di pena nel caso in cui il reato sia commesso ai danni di minore d'età (attualmente previsto fino ad un terzo). In tale caso, dunque, se il reato è commesso nei confronti di persona della famiglia o di un minore di anni diciotto o di una persona sottoposta alla propria autorità, tutela o curatela o a sé affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, la pena è aumentata della metà.

Si inseriscono, inoltre, due nuove fattispecie penali, relative all'esame obiettivo di verginità e al rilascio del certificato di verginità. È prevista la causa di giustificazione per il medico che effettua l'esame di verginità per ragioni sanitarie o per obblighi di legge.

Si prevede, altresì, il coordinamento delle disposizioni previste per i reati di violenza sessuale, relative a circostanze aggravanti, ignoranza dell'età della persona offesa, pene accessorie e comunicazione al tribunale per i minorenni (articoli 609-*ter*, 609-*sexies*, 609-*novies* e 609-*decies* del codice penale), comprendendo il riferimento alle nuove fattispecie penali.

L'articolo 4 prevede sia l'allargamento del perimetro del reato di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale, disponendo che sia punito anche chi propaganda idee fondate su superiorità e odio di natura religiosa, sia la possibilità, per il prefetto, di procedere alla chiusura temporanea dei luoghi di culto e delle relative pertinenze in cui si svolgono le condotte delittuose previste dalla medesima disposizione.

L'articolo 5 reca il divieto di indossare indumenti che coprono il volto, caschi protettivi, maschere o qualunque strumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, negli uffici pubblici o privati, nei luoghi di istruzione di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Disposizioni in materia di finanziamento per la realizzazione di edifici di culto e attrezzature religiose)

1. Al fine di prevenire il finanziamento di attività terroristiche, gli enti, le associazioni, le società e le comunità, le cui finalità statutarie o aggregative sono da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa di confessioni che non hanno stipulato il concordato di cui all'articolo 7 della Costituzione o intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature religiose redigono i bilanci non in forma semplificata e li depositano, ai fini della loro pubblicità, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui è situata la propria sede.

2. Ai fini della presente legge sono attrezzature religiose:

a) gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici, compresa l'area destinata a sagrato;

b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio nonché ad attività di formazione religiosa;

c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinati alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro;

d) gli immobili destinati a sede dei soggetti di cui al comma 1, quali le sale di preghiera, le scuole di religione o i centri culturali.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono ricevere finanziamenti per la realizzazione

degli edifici di culto e delle attrezzature religiose di cui al comma 2 solo da soggetti terzi che, nello svolgimento della propria attività, dimostrino di non minacciare la sicurezza dello Stato.

4. L'accertamento della liceità dei fini e delle attività svolte dai soggetti terzi finanziatori di cui al comma 3 è effettuato dal prefetto, anche mediante richieste documentali e attività istruttorie da definire attraverso appositi decreti.

5. Chiunque accetta donazioni o finanziamenti in denaro o altre utilità da soggetti che non rispettano i requisiti prescritti dalla presente legge è punito con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

6. La condotta di cui al comma 5 non costituisce reato qualora le donazioni o i finanziamenti non eccedano il valore complessivo di euro 500 per anno.

7. Qualora il delitto di cui al comma 5 sia commesso al fine di sostenere enti religiosi ovvero persone fisiche o giuridiche attive nella propaganda di princìpi che contrastano con la tutela delle libertà fondamentali e della sicurezza dello Stato, la pena è aumentata.

Art. 2.

(Comunicazione delle risorse e dei finanziamenti provenienti dall'estero al Ministero dell'interno)

1. Le confessioni religiose che non hanno stipulato il concordato di cui all'articolo 7 della Costituzione o intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e che beneficiano direttamente o indirettamente di risorse o finanziamenti erogati in natura o in denaro da uno Stato estero, da una persona giuridica straniera ovvero da una persona fisica residente all'estero debbono darne comunicazione, per il tramite del proprio ministro di culto, al Ministero dell'interno.

2. Sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le seguenti risorse:

a) i conferimenti di capitale;

b) i prestiti;

c) le sovvenzioni;

d) le donazioni;

e) le sponsorizzazioni;

f) gli apporti in manodopera;

g) i depositi;

h) i titoli di debito;

i) le cessioni di credito;

l) le contribuzioni volontarie realizzate con o senza un intermediario finanziario ovvero un istituto di credito.

3. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai finanziamenti che sono apportati:

a) direttamente all'associazione beneficiaria;

b) a tutte le associazioni o a tutte le società sotto il controllo esclusivo o il controllo congiunto o l'influenza dell'associazione beneficiaria;

c) a tutti gli enti strutturati o organizzati con modalità tali per cui le proprie attività siano di fatto esercitate per conto dell'associazione beneficiaria;

d) alle associazioni, alle società o agli enti di cui alle lettere *b)* o *c)* per il tramite di una persona giuridica ovvero di un fiduciario sotto l'esclusivo controllo o il controllo congiunto o l'influenza di uno Stato estero o di una persona giuridica straniera.

Art. 3.

(Modifiche al codice penale in materia di tutela della libertà personale per il contrasto dei matrimoni forzati)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 558-*bis*:

1) al primo comma, dopo le parole: « con violenza o minaccia » sono inserite le seguenti: « ovvero facendo leva su precetti religiosi » e le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sette anni »;

2) al quarto comma, le parole: « da due a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a dieci anni »;

b) dopo l'articolo 609-*bis* sono inseriti i seguenti:

« Art. 609-*bis.1*. – *(Esame per accertare la verginità)* – Chiunque effettua un esame obiettivo per accertare la verginità di una persona ovvero, con violenza o minaccia, costringe una persona a sottoporsi a un esame obiettivo per accertarne la verginità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile l'esercente una professione sanitaria che effettua l'esame obiettivo per accertare la verginità di una persona per ragioni sanitarie.

Art. 609-*bis.2*. – *(Rilascio di certificato di verginità)* – Fatti salvi gli obblighi di legge, l'esercente una professione sanitaria che rilascia un certificato al fine di attestare la verginità di una persona è punito con la reclusione da uno a cinque anni »;

c) all'articolo 609-*ter*:

1) al primo comma, alinea, le parole: « La pena stabilita dall'articolo 609-*bis* è aumentata » sono sostituite dalle seguenti: « Le pene stabilite dagli articoli 609-*bis*, 609-*bis.1* e 609-*bis.2* sono aumentate »;

2) al secondo comma:

2.1) al primo periodo, le parole: « La pena stabilita dall'articolo 609-*bis* è aumentata » sono sostituite dalle seguenti: « Le pene stabilite dagli articoli 609-*bis*, 609-*bis.1* e 609-*bis.2* sono aumentate »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « Le pene sono raddoppiate se i fatti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*bis.1* e 609-*bis.2* »;

d) agli articoli 609-*sexies*, 609-*novies*, primo comma, alinea, e secondo comma, e 609-*decies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « 609-*bis*, » sono inserite le seguenti: « 609-*bis.1*, 609-*bis.2*, ».

Art. 4.

(Modifiche al codice penale in materia di propaganda per motivi di odio religioso e di chiusura temporanea di luoghi di culto)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 604-*bis*:

1) al primo comma, lettera *a)*, dopo le parole: « chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico » sono inserite le seguenti: « o religioso »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il prefetto può disporre, a seguito di comunicazione ricevuta dall'autorità giudiziaria in merito ai reati previsti dal presente articolo, la chiusura temporanea di luoghi di culto e di loro pertinenze nei quali è commessa l'istigazione a commettere atti di discriminazione o di violenza ovvero atti di provocazione alla violenza per motivi religiosi.

La chiusura temporanea di cui al quarto comma può essere disposta dal prefetto per un periodo non superiore a due mesi, fatte salve, in ogni caso, diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria »;

b) dopo l'articolo 604-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 604-*quater*. – *(Violazione del provvedimento di chiusura temporanea di un luogo di culto)* – Chiunque viola il provvedimento di chiusura temporanea di un luogo di culto e di sue pertinenze, adottato dal prefetto ai sensi dell'articolo 604-*bis*, quarto comma, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi ».

Art. 5.

(Divieto di utilizzo di indumenti che coprono il volto, di maschere o di altri mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona)

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fatti salvi gli

obblighi di legge, è vietato l'uso di indumenti che coprono il volto, di caschi protettivi, di maschere o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nelle università e negli uffici »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di cui al primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro »;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Chiunque, con violenza o minaccia o con abuso di autorità, induce o costringe un minore di età a compiere i fatti di cui al primo comma è punito con la pena di cui al secondo comma, aumentata di un terzo »;

d) il terzo comma è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

19PDL0158020